

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Capo XI**

*Norme finali e transitorie*

**Art. 68**

*(Leggibilità del bilancio)*

1. Tutte le voci singolarmente presenti nell'attuale bilancio della Regione devono essere chiaramente identificabili nei successivi bilanci per i prossimi cinque esercizi.

**Art. 69**

*(Pubblicazione del bilancio e del programma operativo di gestione sul sito internet della Regione)*

1. Ai fini di una compiuta realizzazione dei principi di pubblicità e di controllo, il bilancio e il POG, e i successivi aggiornamenti, sono resi disponibili sul sito internet della Regione entro dieci giorni dalla loro approvazione. I dati finanziari sono articolati per capitolo ed evidenziano anche le correlate fasi dell'entrata e della spesa.

**Art. 70**

*(Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)*

1. A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

**Art. 71**

*(Enti funzionali)*

1. I bilanci e i rendiconti degli enti funzionali sono pubblicati in estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui al comma 1, al fine di dotare i medesimi di disposizioni omogenee a quelle vigenti per l'Amministrazione regionale.

(2)

3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede l'applicazione delle disposizioni in materia di bilancio a decorrere dal bilancio di previsione per gli anni 2010 - 2012 e per l'anno 2010.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 1, lettera ee), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 14, comma 7, L. R. 24/2009

## **Art. 72**

*(Gestione informatizzata dei titoli)*

1. Con regolamento sono disciplinate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile, le modalità attuative per l'introduzione di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione, trasmissione ed estinzione dei titoli in forma informatizzata.

## **Art. 72 bis**

*(Valutazione di congruità e attestazione di conformità)(1)*

1. Qualora la scelta del contraente avvenga tramite procedura diversa da quella aperta, ristretta o negoziata preceduta da gara esplorativa di mercato, la stipulazione del contratto è subordinata all'acquisizione di una valutazione di congruità, resa

secondo criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento.

2. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati criteri e modalità per l'espressione dell'attestazione di conformità della prestazione contrattuale.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, lettera o), L. R. 17/2008

### **Art. 73**

*(Applicazione della contabilità generale dello Stato)*

1. Per quanto non previsto e in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato.

### **Art. 74**

*(Rinvio normativo)*

1. Quando la normativa regionale rinvia a disposizioni della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.

2. Nelle leggi di autorizzazione di spese a carattere continuativo o ricorrente, emanate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il rinvio della determinazione dell'entità della spesa alla legge di bilancio si intende come rinvio alla legge finanziaria.

3. I rinvii previsti dalla presente legge a disposizioni contenute in altri atti normativi si intendono effettuati al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### **Art. 75**

*(Norme transitorie)*

1. L'autorizzazione a disporre pagamenti contenuta nei ruoli di spesa fissa già emessi

alla data di entrata in vigore della presente legge e diretta al tesoriere regionale ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/1999 deve intendersi riferita ai dirigenti preposti al controllo interno di ragioneria.

## **Art. 76**

### *(Applicazione)*

1. La presente legge si applica a decorrere dall'1 gennaio 2008.
2. Il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2007 è redatto secondo le disposizioni della sezione V della legge regionale 7/1999 e successive modifiche e integrazioni.
3. Le disposizioni contenute nel capo II della presente legge si applicano sin dalla predisposizione del bilancio di previsione per gli anni 2008 - 2010 e per l'anno 2008.

(1)

4. In sede di prima applicazione, il termine del 31 luglio di cui all'articolo 6, comma 1, è differito al 31 agosto.

Note:

- 1 Comma 3 interpretato da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007

## **Art. 77**

### *(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25 e 28 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all'attività di programmazione);
  - b) gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 16 e 17 della legge regionale 5 luglio 1985, n. 27 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, concernente <<Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi

collegati all'attività di programmazione>>);

**c)** la legge regionale 7/1999;

**d)** il comma 33 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, modificativo della legge regionale 7/1999;

**e)** il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, modificativo della legge regionale 7/1999;

**f)** il comma 25 dell'articolo 6; i commi 29 e 30 dell'articolo 7; il comma 111 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, derogatori della legge regionale 7/1999;

**g)** gli articoli 14 e 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, modificativi della legge regionale 7/1999;

**h)** il comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, modificativo della legge regionale 7/1999;

**i)** i commi 10, 13 e 17 dell'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, modificativi della legge regionale 7/1999;

**j)** i commi 29, 69 e 72 dell'articolo 5; i commi 48 e 88 dell'articolo 7; i commi 55, 56, 57, 58, 59 e 60 dell'articolo 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999;

**k)** l'articolo 11 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;

**l)** il comma 30 dell'articolo 3; i commi 13, 20, 45, 61, 62, 63, 65 e 66 dell'articolo 6; i commi 13 e 16 dell'articolo 8; i commi 31, 77 e 78 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; m) i commi 43 e 44 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;

**m)** i commi 43 e 44 dell'articolo 6 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, modificativi della legge regionale 7/1999;

**n)** i commi 34, 64, 65, 66 e 67 dell'articolo 5; i commi 50, 51, 52, 53, 54, 56 e 57

dell'articolo 8 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;

**o)** i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 4; i commi 58, 59, 60, 61 e 62 dell'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, derogatori della legge regionale 7/1999;

**p)** il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'informatizzazione dei titoli di spesa;

**q)** i commi 65, 69 e 70 dell'articolo 4; i commi 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 dell'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 83 dell'articolo 7 della medesima legge regionale 1/2005, introduttivo del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, derogatorio della legge regionale 7/1999;

**r)** l'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, modificativo della legge regionale 7/1999;

**s)** i commi 84, 85 e 86 dell'articolo 6; i commi 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 dell'articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999; il comma 13 dell'articolo 9 della medesima legge regionale 2/2006, modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 7/1981;

**t)** il comma 25 dell'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, modificativo della legge regionale 7/1999;

**u)** i commi 35, 36, 37, 38, 39, 61, 62, 63 e 64 dell'articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, derogatori o modificativi della legge regionale 7/1999.